# REGOLAMENTO (CEE) N. 3775/90 DELLA COMMISSIONE

**del 19 dicembre 1990**

**recante misure transitorie relative agli scambi di alcuni prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che la Commissione ha adottato misure provvisorie relative all'esportazione, a condizioni particolari, di alcuni prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca [2];

considerando che, ai fini della stabilità dei mercati agricoli comunitari, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima dell'unificazione; che è inoltre opportuno emanare, per tutti i settori interessati, disposizioni particolari che garantiscano, a determinate condizioni, l'esecuzione di contratti conclusi tra operatori privati prima dell'unificazione;

considerando che è a tal fine opportuno prorogare l'autorizzazione in virtù della quale la Germania, attingendo a risorse nazionali, può o integrare l'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti interessati, oppure, ove non esista una restituzione comunitaria all'esportazione, versare una restituzione all'esportazione dei prodotti interessati;

considerando che i termini entro i quali è concesso avvalersi di questa facoltà devono essere determinati in funzione del prevedibile periodo di esecuzione degli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento dell'attività commerciale, è opportuno emanare disposizioni sulla validità delle restituzioni specifiche e dei titoli rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione;

considerando tuttavia che per evitare qualsiasi indebito vantaggio nel settore dei cereali, occorre prevedere che in caso di proroga della validità del titolo l'interessato riununci, per la durata della proroga, alla riscossione delle maggiorazioni mensili della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria:

— per l'esportazione dei prodotti oggetto di accordi riguardanti i settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame, conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990, ovvero

— per l'esportazione, a partire dal 3 ottobre 1990, dei prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca, purché una restituzione all'esportazione specifica sia stata garantita per iscritto all'esportatore dalle autorità di quel paese prima del 3 ottobre 1990.

2. La Germania è autorizzata a concedere, attingendo a risorse nazionali, una restituzione per l'esportazione delle carni ovine e caprine oggetto di accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990, e per altre esportazioni di tali prodotti originari dell'ex Repubblica democratica tedesca, purché risultino soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

3. Gli accordi che non contemplano precisi impegni in materia di prezzi e quantitativi non sono presi in considerazione.

4. La Germania può avvalersi del disposto del paragrafo 1, primo trattino e del paragrafo 2 solo per i quantitativi oggetto degli accordi ivi indicati.

[1] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[2] Regolamenti (CEE) n. 2762/90, (CEE) n. 2764/90, (CEE) n. 2768/90, (CEE) n. 2769/90, (CEE) n. 2770/90, (CEE) n. 2771/90 e (CEE) n. 2772/90 del 27 settembre 1990; GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 3, 9, 15, 17, 19, 21 e 23.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

*Articolo 2*

1. I titoli d'esportazione senza fissazione anticipata della restituzione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi per un uso nel territorio della Comunità.

I titoli di esportazione con prefissazione della restituzione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi solo per un uso nel territorio della Germania.

2. I titoli d'importazione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi per l'importazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

3. A richiesta dell'interessato la Germania è autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 1991 la validità dei titoli di esportazione e di prefissazione della restituzione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca per i prodotti dei settori delle carni ovine, suine e bovine e per prodotti del settore lattiero-caseario ; tuttavia, per quanto riguarda i prodotti del settore dei cereali, la Germania è autorizzata a prorogare la validità dei suddetti titoli solo fino al 31 marzo 1991 e a condizione che l'interessato rinunci, per la durata della proroga, alle maggiorazioni della restituzione previste all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica fino al 30 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*